

# PROTOCOLLO BIENNALE

**Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale per il Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige**

**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Direzione Generale**

## Premesse

- Visto** l'Ordinamento Penitenziario 354/75 che, in attuazione dei principi costituzionali, mira (punta, è volto) a promuovere non solo una generica istruzione, ma bensì una effettiva formazione culturale e professionale sia attraverso l'istituzione di corsi scolastici a vari livelli, sia favorendo lo svolgimento, in carcere, di tutte le attività culturali alla cui organizzazione partecipino anche i detenuti;
- Visto** il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 230/2000 ed in particolare gli artt. 41, 42 e 43 in cui si afferma l'esigenza di una collaborazione tra Ministero della P.I. e Ministero della Giustizia per la realizzazione di un sistema di corsi di istruzione, sia a livello di scuola dell'obbligo che di istruzione secondaria superiore, e si precisa che nell'ambito di ciascuna regione dovrà essere assicurata la presenza di almeno un corso di istruzione secondaria superiore;
- Vista** l'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997 con cui il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta indicandoli come "luogo della concertazione tra scuola e soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione";
- Visto** l'Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali il 2 marzo 2000;
- Vista** la Direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 con cui il Ministero della P.I. definisce i Centri Territoriali come "Centri di servizio del sistema d'istruzione deputati all'attuazione dell'offerta formativa integrata";
- Vista** la Circolare n. 253/93 con cui il Ministero della P.I., in accordo con il Ministero della Giustizia, riconosce che "L'istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario della sanzione penale";
- Visto** il Protocollo d'intesa siglato l'8 aprile 2003 tra il Ministero della Giustizia e la Regione Veneto;
- Visto** l'Accordo programmatico relativo alla "Formazione congiunta degli operatori e Interventi di istruzione ed educazione permanente" sottoscritto in data 28 maggio 2005 dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige;

## **Considerato che**

1. la Costituzione italiana all'art 34 riconosce il senso e il valore dell'istruzione come diritto della persona, e all'art. 27 sottolinea il significato della pena che deve, attraverso il trattamento, tendere alla rieducazione del reo;
2. il trattamento penitenziario pone al centro del processo di rieducazione la persona e la realtà del suo percorso di vita;
3. la formazione e l'istruzione degli adulti sono particolarmente funzionali alle fasce deboli e di esclusione sociale e trovano la loro massima richiesta negli istituti penitenziari;
4. la formazione e l'istruzione permanente si traducono nella possibilità di reinserirsi nei contesti di vita e di lavoro;
5. i processi di istruzione ed educazione, alla luce della più recente normativa, prevedono la costruzione di percorsi integrati scuola-formazione-lavoro con il necessario coinvolgimento di altre agenzie formative e degli enti locali;
6. il lavoro in rete tra Amministrazione Penitenziaria, Istituzioni Scolastiche ed enti diversi del territorio, ciascuno col proprio ruolo e specificità, è presupposto irrinunciabile sia della crescita personale che del reinserimento lavorativo e sociale della persona detenuta;
7. l'offerta formativa rivolta agli adulti dovrà essere sempre più caratterizzata dall'individuazione di percorsi flessibili in grado di adeguarsi, in maniera proficua, alle opportunità offerte dal contesto territoriale e ad un tipo di domanda diversificata;

## **le parti concordano quanto segue**

### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Art. 2**

**Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria** si impegna a:

- attivare corsi scolastici, una volta convogliate le richieste in aree omogenee di interesse in una delle 10 strutture verso cui potrebbero essere trasferiti i detenuti nel Veneto;
- progettare, su proposta della commissione didattica costituita in ciascun istituto penitenziario ai sensi dell'art. 41, comma 6, del DPR 230/2000, percorsi di formazione modulari con il riconoscimento di competenze che prevedano la massima flessibilità allo scopo di non vanificare l'acquisizione delle stesse ed i periodi di apprendimento sostenuti dai detenuti;
- formulare un accordo programmatico che preveda, secondo le competenze delle parti il controllo ed il monitoraggio del servizio prestato;
- rendere disponibili gli spazi per gli incontri periodici tra docenti ed operatori;
- favorire lo spostamento logistico dei detenuti interessati a specifici corsi attivati in determinati istituti di pena, compatibilmente con la condizione detentiva e giudiziaria dei medesimi;
- provvedere alla formazione del personale penitenziario congiuntamente a quello scolastico per la migliore attuazione del progetto.

### **Art. 3**

**L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** si impegna a:

- individuare, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, di concerto con il provveditorato regionale

dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione ed il tipo dei vari corsi a livello di scuola dell'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato;

- organizzare, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, corsi di istruzione secondaria superiore, tramite l'istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari ;
- fornire il personale docente, adeguatamente formato ed aggiornato, secondo la normativa che regola l'istruzione in età adulta;
- adottare ogni misura idonea a garantire la continuità di insegnamento compatibilmente con le dotazioni organiche regionali e provinciali e con le norme contrattuali che disciplinano la mobilità del personale;
- organizzare incontri periodici, su tematiche specifiche, che coinvolgano anche gli operatori penitenziari al fine di potenziarne l'integrazione con i docenti che operano nella stessa realtà.

#### **Art. 4**

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria si impegnano ad affidare ad una "Commissione Paritetica Permanente", operante a livello regionale e composta da 4 membri del MIUR e 5 membri del Ministero della Giustizia, la valutazione delle risposte, l'analisi delle opportunità e le funzioni di tutoraggio, di pianificazione degli interventi. Tale Commissione si riunirà almeno due volte l'anno per attività di programmazione e di verifica.

#### **Art. 5**

Il presente protocollo ha durata di anni due decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, approvato, sottoscritto dalle parti

Per l'Amministrazione Penitenziaria  
Il Provveditore Regionale

Dott. Felice Bocchino

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Direzione Generale  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Carmela Palumbo

Venezia, 13 luglio 2006